



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI**  
**AREA COMMERCIALE - FALLIMENTI**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	Presidente rel.
dott. Alberto Binetti	Giudice
dott. Giuseppe G. Infantini	Giudice

Vista l'istanza di proroga del termine di sessanta giorni già concesso da questo collegio ai sensi dell'art. 182 bis, settimo comma, 1. fall., per il deposito dell'accordo e della relativa attestazione, unitamente al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari; osservato che questo collegio ha già concesso il termine massimo previsto dal suddetto settimo comma;

osservato che la giurisprudenza di merito di cui si ha cognizione non appare favorevole alla proroga del termine in questione (cfr. Tribunale Novara, 02/05/2011, in Foro it. 2011, 9, 1, 2533, secondo cui è inammissibile la richiesta diretta ad ottenere una dilazione del termine di sessanta giorni per il deposito degli accordi di ristrutturazione a norma del comma 7 dell'art. 182 bis l.fall., a cagione del fatto che il mancato rispetto di siffatto termine produce l'inefficacia, a decorrere dal giorno successivo al "terminus "ad quem", del divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione non concordati);

osservato che in favore della non prorogabilità del termine militano in primo luogo i seguenti argomenti di carattere letterale :

- Il tenore letterale della norma, il cui riferimento "non oltre" appare chiaro;
- L'assenza di una previsione espressa di prorogabilità, analoga ad esempio a quella di cui all'art. 161 l. fall.; proprio quest'ultima previsione induce a credere che se il legislatore avesse voluto consentire la proroga lo avrebbe espressamente disposto;
- L'assenza di un criterio legale al quale ancorare la decisione sulla proroga: criterio che è invece previsto in tema di concordato "in bianco" sicchè il prolungamento del termine è soggetto ad una valutazione del collegio e non alla volontà della parte;

ritenuto che non giova a parte istante il richiamo alla recente pronuncia della S.C. n. 9087 del 2018, che semmai si occupa del diverso problema della possibile applicazione, in sede di procedimento ex art. 182 bis l. fall., del primo comma dell'art. 162 che consente di assegnare un termine per



integrazioni e nuovi documenti: nel caso di specie non è stato concesso il termine di cui al sesto comma dell'art. 161 l.fall. ma quello di cui all'art. 182 bis 6° comma;

osservato che, d'altra parte, anche la motivazione addotta dalla ricorrente (necessità di impugnare il rifiuto asseritamente illegittimo dell'Agenzia delle Entrate di aderire alla proposta di accordo) è indicativo del fatto che lo strumento del divieto anticipato di cui all'art. 182 bis settimo comma l. fall. non è utilizzabile all'infinito finchè le trattative non si concludono in qualche modo positivamente: infatti nel sistema vigente gli effetti protettivi anticipati (ossia concessi prima dell'ammissione) connessi con procedure di composizione negoziata della crisi hanno sempre natura eccezionale e si giustificano solo nel ristretto tempo previsto dalla legge, prorogabile solo dove è espressamente previsto (cfr. art. 161, sesto comma, l. fall.); anzi, nel caso di cui all'art. 182 bis l. fall. l'effetto protettivo non tutela il debitore per tutta la procedura ma solo per sessanta giorni dalla pubblicazione dell'accordo (art. 182 bis 3° comma);

ritenuto che, diversamente argomentando, si dovrebbe ritenere che l'effetto protettivo anticipato possa prolungarsi all'infinito, precludendo ai creditori ogni iniziativa in mancanza, oltre tutto, di un criterio legale di valutazione come quello previsto dal suddetto art. 161 (giustificati motivi);

considerato in conclusione che sul piano sistematico, al di là di apparenti analogie e di una certa circolarità tra i rimedi a disposizione del debitore, vi sono fondamentali e dirimenti differenze tra il meccanismo di cui all'art. 161 6° comma e quello di cui all'art. 182 bis 6° e 7° comma l. fall.:

- Nel primo caso l'effetto protettivo è anticipato alla proposizione del ricorso e vi consegue in modo automatico (c.d. automatic stay); esso dura poi per tutto il termine concesso e può essere prorogato, per espressa previsione, solo mediante riscontro di giustificati motivi, per un periodo massimo determinato per legge; in caso il termine non sia utilmente adempiuto, scattano gli effetti di cui all'art. 162 l. fall. e cadono gli effetti protettivi; se invece in questo termine è depositato il piano concordatario o l'accordo di ristrutturazione, gli effetti protettivi durano per il corso della procedura;
- Nel diverso caso di istanza ex art. 182 bis 6° comma, invece, per ottenere una protezione anticipata occorre formulare apposita istanza (da pubblicare ai sensi del sesto comma), il cui accoglimento è legato al riscontro dei presupposti di cui al settimo comma; una volta concessa l'inibitoria, il collegio deve assegnare un termine di "non oltre sessanta giorni" per il deposito dell'accordo; per il raccordo con il terzo comma, l'effetto protettivo prosegue, a questo punto, dalla data della pubblicazione dell'accordo così depositato: ma solo per ulteriori sessanta giorni e non per tutta la durata della procedura;



- si ritiene peraltro che l'imprenditore, una volta ottenuta l'inibitoria ed il termine di cui ai commi sesto e settimo dell'art. 182 bis, possa anche depositare un ricorso concordatario, innescando così i meccanismi di cui agli artt. 161 e 168 l. fall.;

rilevato dunque che il fondamentale dato comune alle due discipline è rappresentato dalla eccezionalità e dalla limitazione nel tempo degli effetti protettivi anticipati, che si giustificano solo per il periodo necessario a tutelare il debitore nella fase delicata che precede la formulazione della proposta e del piano oppure del deposito dell'accordo; tuttavia anche e soprattutto per questa stessa ragione gli elementi comuni non si estendono, come è a questo punto evidente, anche alla prorogabilità, al di fuori di previsioni espresse, del termine concesso; ritenuto infine che infine che nella specie l'ammissibilità di un eventuale deposito di istanza di omologazione successivo alla scadenza del termine a suo tempo assegnato non è oggetto della odierna decisione;

**P.Q.M.**

Il collegio rigetta l'istanza di proroga.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Trani, 17/07/2018

Il Presidente rel.  
dott. Giuseppe Rana

